



N.3498/2009

Reg. Dec.

N. 501 Reg. Ric.

Anno 2009

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso r.g.n. 501 del 2009 proposto in appello dalla Dicarlobus srl, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Patrizia Silvestri e Alfonso Vasile, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Simona Salazar, in Roma alla Piazza Oreste Tommasini n. 20,

contro

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., e la Regione Abruzzo, in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domiciliario in Roma alla via dei Portoghesi n.12,

per l'annullamento

della sentenza n. 873 del 2008 depositata in data 5 novembre 2008 con la quale il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento 59443 del 17.7.2008 con cui il Ministero non ha accolto, rinviandola al mittente per la modifica, la istanza della società Dicarlobus diretta a conseguire l'autorizzazione

per l'esercizio del servizio di linea interregionale "Montenero di Bisaccia-Roma-Fiumicino".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero appellato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Relatore alla udienza pubblica del 19 maggio 2009 il Consigliere Sergio De Felice;

Uditi l'avvocato Vasile e l'avvocato dello Stato Bruni;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

F A T T O

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, la società Dicarlobus srl impugnava il provvedimento del 17 luglio 2008 con il quale, sulla istanza di autorizzazione per l'esercizio di una autolinea ordinaria Montenero di Bisaccia-Roma-Fiumicino, la relativa domanda aveva in sostanza esito negativo, avendo l'amministrazione statale *denegato la sua competenza*, chiedendo di presentare una nuova domanda con eliminazione delle fermate per il carico dei passeggeri a San Salvo, Vasto, Pescara, Chieti, sostenendosi che esse non rientrerebbero nella competenza ministeriale, determinando collegamenti biregionali tra il Molise e l'Abruzzo.

Il Tribunale adito respingeva il ricorso ritenendo infondate le doglianze prospettate in quella sede, ritenendo la legittimità dell'operato dell'amministrazione statale, in quanto il collegamento interregionale con fermate intermedie in Abruzzo si sovrapporrebbe alle linee regionali esistenti.

Con l'atto di appello si contesta la sentenza impugnata sostenendone la contrarietà rispetto alle definizioni e competenze fissate dalle norme primarie. In particolare, sono servizi interregionali di competenza statale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 285 del 2005, "i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus...che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega *più di due regioni*, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422".

Quest'ultima disposizione prevede che costituiscono "servizi pubblici di trasporto nazionale... le linee interregionali che collegano più di due regioni".

Per converso, l'articolo 1, comma 2 del D.Lgs.422 del 1997 prevede che sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente indicati dall'art. 3.

Si è costituito il Ministero appellato chiedendo il rigetto dell'appello.

Alla udienza pubblica del 19 maggio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello è fondato.

E' errato l'assunto del Ministero appellato che afferma la competenza regionale, e non dello Stato, sulla istanza per l'autorizzazione all'esercizio di servizio pubblico di trasporti con autobus, essendo chiara, al contrario, la definizione di legge nel senso che i trasporti che collegano più di due regioni, come nella specie, sono di interesse (e di competenza) nazionale.

In particolare, sono servizi interregionali di competenza statale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 285 del 2005, i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso che collega *più di due regioni*, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422.

Quest'ultima disposizione prevede proprio che costituiscono servizi pubblici di trasporto nazionale le linee interregionali che collegano più di due regioni.

Al contrario, l'articolo 1, comma 2 del D.Lgs.422 del 1997 prevede che sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente indicati dall'art. 3 (sono per esempio regionali i servizi pubblici di trasporto che collegano solo due regioni tra di loro).

I servizi di linea effettuati con autobus che collegano più di due regioni sono di competenza statale.

Non si può però ritenere che il collegamento che interessa più di due regioni, come nella specie, non debba ammettere fermate intermedie di alcun tipo, e dovrebbe avere solo una località di partenza e una di arrivo, perché tali limitazioni (quale quella della previsione o meno di fermate intermedie nel collegare tre regioni tra loro) non sono comprese nelle disposizioni richiamate, che prevedono semplicemente che il servizio di trasporto pubblico (diretto al pubblico) di linea interregionale che collega più di due regioni sia di interesse (e competenza) statale.

Anzi, al contrario, qualora il servizio di trasporto pubblico tra tre regioni comprenda anche fermate intermedie nella regione intermedia (fermate che il provvedimento ministeriale impugnato suggeriva di eliminare in una nuova istanza) non vi è dubbio che si verta in situazione di collegamento che riguarda almeno tre regioni tra loro e quindi di competenza statale.

Per le considerazioni sopra svolte, l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza va accolto il ricorso proposto in primo grado.

La condanna alle spese del doppio grado di giudizio segue il principio della soccombenza; le spese sono liquidate in dispositivo.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

accoglie l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso proposto in primo grado. Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidandole in complessivi euro cinquemila. Nulla per il resto.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 maggio 2009, con l'intervento dei magistrati:

| | |
|-------------------|---------------------|
| Pier Luigi LODI | - Presidente f.f. |
| Goffredo ZACCARDI | - Consigliere |
| Sergio DE FELICE | - Consigliere, est. |
| Sandro AURELI | - Consigliere |
| Vito CARELLA | - Consigliere |
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE F.F. |
| Sergio de Felice | Pier Luigi Lodi |

IL SEGRETARIO

Rosario Giorgio Carnabuci

Depositata in Segreteria

08/06/2009

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

Il Dirigente

Dr. Testa

-